



COMUNE DI MONTEGIOCO

Provincia di Alessandria

Frazione Palazzo, 20 - ☎ e Fax 0131/875132 - P. Iva 00460500069
✉ info@comune.montegioco.al.it - PEC protocollo@pec.comune.montegioco.al.it

Prot. n. 1351

ORDINANZA N. 11/2015 DEL 28/12/2015

IL SINDACO

Considerato che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio, l'accensione di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone, anche minorenni, derivati dall'utilizzo di simili prodotti legali e non, artigianali e non;

Considerato che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Visto che l'esplosione di tali prodotti provoca notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

Considerato che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, essendo fonte di distrazione di conducenti;

Dato atto che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, quali le distanze da persone, abitazioni, strutture e cose infiammabili, e la presenza di dotazioni anti-incendio;

Considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

Ritenuto opportuno vietare l'esplosione di petardi o altri artifici pirotecnici al fine di garantire la pubblica incolumità e la quiete pubblica per evitare allarmismi in considerazione della recente congiuntura internazionale;

Visto l'art. 2, lettere a), d), e), del D.M. del 5 agosto 2008 avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane che turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

che dal 28 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 è vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale.

I trasgressori delle sopra indicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 determinata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e secondo i principi della Legge nr. 689/1981, salvo che il fatto non costituisca già reato.

INCARICA

Le Forze di Polizia presenti sul territorio di curare l'ottemperanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune e nei luoghi pubblici presenti nel territorio.

Il Sindaco
Ireneo Fornasari